

Ordinary Assist



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 4 Disciplina attuativa del microcredito: S.p.A., S.a.p.A., S.r.l. e società cooperativa possono svolgere attività di microcredito anche senza essere iscritte nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia
- 5 Diritti sui titoli di proprietà industriale e sulle tasse sulle concessioni governative sui marchi: modalità di pagamento
- 5 In gazzetta ufficiale il decreto con i nuovi criteri per l'esenzione Imu dei terreni agricoli montani
- 6 Contributo a carico degli iscritti nel Registro dei revisori legali per l'anno 2015
- 6 Sospensione dei termini i per i contribuenti colpiti dagli eventi metereologici nei territori della provincia di Foggia
- 6 Sospensione dei termini per i contribuenti colpiti dagli eventi metereologici del 19 e 20/9/14 verificatisi in Toscana
- 7 Modifica del saggio di interesse legale

Prassi

- 8 Agevolazioni per le star up innovative
- 8 Approvato l'elenco degli studi di settore in evoluzione per il 2015
- 9 Modalità di calcolo dell'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato per l'anno 2015
- 9 Contributi assistenziali versati al Fondo non rientrante tra quelli integrativi del SSN
- 9 Codice tributo per l'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari
- 9 Detrazioni per oneri - Erogazioni liberali in favore di partiti politici
- 10 Pubblicazione delle delibere in materia di addizionale comunale all'IRPEF (termine 20 dicembre)
- 10 Fatturazione elettronica - Audizione
- 10 TARI – I chiarimenti del Ministero
- 11 Principi italiani di valutazione (piv)
- 11 Iscrizione immediata al Vies al momento dell'opzione per le operazioni intracomunitarie
- 11 Gli esportatori abituali comunicano al Fisco le operazioni senza Iva
- 12 Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate

Dottrina

- 13 Le dimissioni del sindaco
- 13 La tassazione dell'accordo conciliativo accertativo dell'usucapione di beni immobili

Ordinary Assist

- | | |
|----|--|
| 13 | Trattamento tributario della vendita nel quinquennio dalla ultimazione di beni oggetto di intervento edilizio non esattamente inquadrabile ai fini fiscali |
| 14 | Profili fiscali della cancellazione delle società dal registro delle imprese in presenza di beni immobili non liquidati |
| 14 | Le imposte dirette nelle società di persone |
| 15 | La successione ereditaria: diritto e tecnica professionale |

Ordinary Assist

NORMATIVA

Disciplina attuativa del microcredito: S.p.A., S.a.p.A., S.r.l. e società cooperativa possono svolgere attività di microcredito anche senza essere iscritte nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia Emanata la disciplina del microcredito, in attuazione dell'art. 111, co. 5, D.lgs. n.385/1993 (T.U. delle legge in materia bancaria e creditizia), il quale prevede che, soggetti iscritti in un apposito elenco (operatori di microcredito), anche non iscritti all'albo tenuto dalla banca d'Italia, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o S.r.l. semplificata o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi siano: a) di ammontare non superiore a 25.000 euro e non siano assistiti da garanzie reali; b) finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro; c) accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 17/10/14, n.176 (G.U. n.279 del 1/12/14)</i>
Iscrizione nell'elenco degli operatori di microcredito - è subordinata alle seguenti condizioni: a) forma di S.p.A., S.a.p.A., S.r.l. e società cooperativa; b) capitale versato di ammontare non inferiore a 5 volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle S.p.A.; c) requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, specificati nel D.M; d) oggetto sociale limitato alle sole attività di concessione di microcredito, nonché alle attività accessorie e strumentali; e) presentazione di un programma di attività. Altre operazioni - Gli operatori di microcredito possono erogare in via non prevalente finanziamenti di importo massimo di euro 10.000, non assistiti da garanzie reali, anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale. Rientra nell'attività di microcredito l'attività di finanziamento finalizzata a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro. Tassi - Gli operatori di microcredito possono svolgere l'attività a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore. Esclusioni- Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti: a) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di 5 anni; b) lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore 5; c) società di persone, S.r.l. semplificata, o coop con un numero di dipendenti non soci superiore 10; d) imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a: • un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro; • aver realizzato nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro. Finalità dei finanziamenti - la concessione di finanziamenti è finalizzata, anche alternativamente: a) all'acquisto di beni (incluse materie prime e merci), o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il	

Ordinary Assist

- pagamento dei canoni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative;
- b) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
- c) al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;
- d) al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

Assenza di garanzie e limiti - I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono superare i 25.000 euro per ciascun beneficiario. Il limite può essere aumentato di euro 10.000 in presenza di determinate condizioni. È possibile concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi i 25.000 euro o, nei casi previsti, i 35.000 euro.

Durata max e rimborso dei finanziamenti – il rimborso è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La durata max del finanziamento non può superare i 7 anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per il pagamento di corsi di formazione (lett. d), per i quali la durata è coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a 10 anni.

Diritti sui titoli di proprietà industriale e sulle tasse sulle concessioni governative sui marchi: modalità di pagamento

Estese le modalità di versamento, mediante modello «F24» ed «F24 Enti pubblici» al pagamento dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale e delle tasse sulle concessioni governative sui marchi.

*Agenzia delle
entrate
provvedimento
20/11/14 (G.U.
n.281 del 3/12/14)*

I diritti relativi ai titoli di proprietà industriale, di cui all'art. 5, co. 1, lett. a) e b), D.M. MISE del 2 aprile 2007, e le tasse sulle concessioni governative sui marchi, di cui alla Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, sono versati mediante il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", reperibile in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, nonché presso gli sportelli di banche, Poste Italiane S.p.A. e agenti della riscossione.

Presentazione del modello di pagamento "F24 Versamenti con elementi identificativi":

- soggetti titolari di partita IVA - presentano il modello esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e del sistema bancario e postale;
- soggetti non titolari di partita IVA, per i versamenti di importo pari o inferiore a 1.000 euro, oltre alle modalità telematiche di pagamento di cui sopra, possono presentare il modello anche presso gli sportelli delle banche, delle Poste Italiane S.p.A. e degli agenti della riscossione.

In gazzetta ufficiale il decreto con i nuovi criteri per l'esenzione Imu dei terreni agricoli montani

Pubblicato il decreto che prevede i nuovi criteri per l'individuazione dei terreni agricoli esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. h), D.LGS. n. 504/1992, in attuazione di quanto previsto dall'art. 22, co. 2, D.L. n. 66/2014.

Del contenuto del decreto si è già dato conto nell'**Ordinary Assist n.21/2014**. Si ricorda che il criterio utilizzato per stabilire l'esenzione è quello dell'altitudine dei comuni nel cui territorio ricadono i terreni agricoli, individuati sulla base dell'"Elenco comuni italiani". In particolare, è stato stabilito che sono esenti:

- i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre;
- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali,

*Ministero
dell'economia e
delle finanze,
decreto 28/11/14
(G.U. n.284 del
6/12/14)*

Ordinary Assist

iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco. Gli altri terreni agricoli sono, invece, soggetti a IMU.	
Contributo a carico degli iscritti nel Registro dei revisori legali per l'anno 2015 Il contributo annuale per il 2015 a carico degli iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella separata Sezione dei revisori inattivi, è determinato in 26 euro. L'importo del contributo annuale deve essere versato in unica soluzione mediante bollettino postale premarcato, su apposito conto corrente intestato a Consip S.p.A., così come stabilito dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia, del 24 settembre 2012.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze decreto 25/9/14 (G.U. n.287 del 11/12/14)</i>
Sospensione dei termini per i contribuenti colpiti dagli eventi metereologici nei territori della provincia di Foggia Sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento degli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva e i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, scadenti nel periodo compreso tra l'1/9 e il 20/12/14, emessi nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che nei giorni dall'1 al 6/9/14, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni della provincia di Foggia individuati nell'elenco allegato decreto. La sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio degli stessi comuni; non si applica, invece, alle ritenute le quali devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. Un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze stabilirà le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 5/12/14 (G.U. n.287 del 11/12/14)</i>
Sospensione dei termini per i contribuenti colpiti dagli eventi metereologici del 19 e 20/9/14 verificatisi in Toscana Sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento degli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva e i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, scadenti nel periodo compreso tra il 19/9 e il 20/12/14, emessi nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 19 e 20/9/14, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni della provincia di Foggia individuati nell'elenco allegato decreto. La sospensione si applica, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio degli stessi comuni; non si applica, invece, alle ritenute le quali devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. Un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze stabilirà le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze decreto 5/12/14 (G.U. n.287 del 11/12/14)</i>

Ordinary Assist

Modifica del saggio di interesse legale Modificata la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile. Il nuovo tasso è fissato allo 0,5% in ragione d'anno, con decorrenza dall'1/1/15. Si ricorda che la variazione del tasso legale impatta su una serie di disposizioni, fiscali e non, che ne prevedono l'applicazione, tra cui: • Adeguamento dei coefficienti dell'usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette; • Ravvedimento operoso; • Rateizzazione di somme dovute in caso di adesione ad istituti deflativi del contenzioso; • Misura degli interessi non computati per iscritto; • Interessi di mora. La modifica del tasso legale non rileva, invece, sulla rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze decreto 11/12/14</i>
---	--

Ordinary Assist

PRASSI

Agevolazioni per le star up innovative

Forniti chiarimenti sui requisiti dei piani d'impresa e delle spese ammissibili alle agevolazioni previste dall'intervento in favore delle start-up innovative di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2014 (regime di aiuto denominato Smart&Start finalizzato a sostenere le start-up Innovative che si applica fino al 31/12/2020).

Le agevolazioni sono costituite da:

- un finanziamento agevolato, senza interessi, nella forma della sovvenzione rimborsabile, per un importo pari al 70% delle spese e/o costi ammissibili. Per le start-up innovative localizzate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nel territorio del cratere sismico aquilano il finanziamento agevolato è restituito dall'impresa beneficiaria in misura parziale, per un ammontare pari all'80% dell'importo del finanziamento agevolato concesso; la restante parte, dunque, non dovrà essere restituita;
- servizi di tutoraggio tecnico-gestionale (solo per le imprese costituite da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione).

Sono state, poi, definite le modalità, le forme e i termini di presentazione delle domande.

Il documento di prassi fornisce, inoltre, dettagli in merito a:

- criteri e iter di valutazione;
- condizioni e limiti di ammissibilità delle spese e dei costi;
- soglie e punteggi minimi ai fini dell'accesso alle agevolazioni;
- caratteristiche del contratto di finanziamento;
- modalità, tempi e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni.

Le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa possono essere presentate a partire dal giorno 16/2/15 ore 12.00.

Le domande presentate prima del suddetto termine non sono prese in considerazione.

Le domande presentate entro il 13/11/14 sono valutate sulla base delle disposizioni di cui ai D.M. 6 marzo 2013 e 30 ottobre 2013 (abrogati).

*Ministero dello
sviluppo economico,
circolare n. 68032
del 10/12/14*

Approvato l'elenco degli studi di settore in evoluzione per il 2015

La Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità per gli studi del comparto commercio.

Relativamente agli altri comparti, la Commissione si è espressa nel seguente modo:

- servizi: parere favorevole con la sola astensione di CNA –Casartigiani–Confartigianato per lo studio WG75U ("Installazione di impianti elettrici, idraulico-sanitari e altri impianti")
- manifatture: parere favorevole con la sola astensione di CNA–Casartigiani–Confartigianato per lo studio WD19U ("Fabbricazione di porte e finestre in metallo, tende da sole")
- professionisti: parere favorevole con la sola astensione del rappresentante della FNA–Federazione Nazionale Amministratori Immobiliari, per lo studio WK16U ("Amministrazione di condomini, gestione di beni immobili per conto terzi e servizi integrati").

*Agenzia delle
entrate, comunicato
stampa del
10/12/14*

Ordinary Assist

Modalità di calcolo dell'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato per l'anno 2015 Gli intermediari che applicano l'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria nell'ambito del regime del risparmio amministrato sono tenuti al versamento di un acconto della medesima imposta nella misura del 100%, entro il 16 dicembre di ciascun anno. Con risoluzione n. 88/E del 9/12/13 è stato istituito il codice tributo 1140 ai fini del versamento, mediante il modello F24.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 109 del 10/12/14</i>
Acconto per il 2015 - Con riferimento alle modalità di determinazione dell'importo da versare, entro il 16 dicembre 2014, per l'anno 2015 detto acconto è pari al 100% dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi 11 mesi del medesimo anno. Come calcolare - Pertanto, poiché il versamento dell'imposta avviene entro il 16° giorno del 2° mese successivo a quello in cui è stata applicata, l'importo da versare per l'anno 2015 deve essere pari alla sommatoria dei versamenti dovuti per le plusvalenze del periodo che va da novembre 2013 a settembre 2014, a lordo delle compensazioni eventualmente effettuate. Nel conteggio dei versamenti effettuati negli 11 mesi del 2014 non si deve tener conto di quello relativo all'imposta sostitutiva per l'affrancamento dei valori al 30/6/14, effettuato ai sensi dell'art. 3, co. 15 e 16, D.L. n.66/2014, per le attività finanziarie detenute nell'ambito di rapporti per i quali è esercitata l'opzione per il regime del risparmio amministrato. Quindi, pur essendo l'imposta dovuta in sede di affrancamento la medesima imposta che viene applicata sulle plusvalenze di natura finanziaria effettivamente realizzate nell'ambito del regime del risparmio amministrato, essa riveste carattere straordinario e come tale non deve assumere rilevanza ai fini del calcolo del suddetto acconto.	
Contributi assistenziali versati al Fondo non rientrante tra quelli integrativi del SSN Forniti chiarimenti riguardanti l'applicabilità dell'art. 10, co. 1, lett. e-ter), Tuir ai contributi versati al Fondo. Non possono essere dedotti dal reddito complessivo i contributi versati da un libero professionista a un fondo rientrante nella categoria degli enti aventi esclusivamente fine assistenziale, e non tra rientrante tra i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n.107 del 3/12/14</i>
Codice tributo per l'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari Per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari è stato istituito il codice tributo "2501", denominato "Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari -articolo 6 del decreto 17 giugno 2014".	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 106 del 2/12/14</i>
Detrazioni per oneri - Erogazioni liberali in favore di partiti politici Confermato l'orientamento della risoluzione n. 205/2008 anche rispetto alle nuove disposizioni di cui all'art. 11 D.L. n. 149/2013; pertanto, sarà ammissibile - ai fini della detrazione - l'erogazione liberale in denaro effettuata direttamente nei confronti dell'articolazione regionale di un partito o movimento politico iscritto entro la fine dell'esercizio nella prima sezione del Registro di cui all'art. 4 del decreto. La detrazione IRPEF è pari al 26% per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui e la possibilità di detrarre dall'IRES, per i medesimi importi, le erogazioni liberali in denaro è ammessa: • limitatamente alle società e agli enti di cui all'art. 73, co. 1, lett. a) e b), Tuir (società ed enti commerciali);	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 108 del 3/12/14</i>

Ordinary Assist

• diversi: ✓ dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri; ✓ dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi; ✓ dalle società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione.	
Pubblicazione delle delibere in materia di addizionale comunale all'IRPEF (termine 20 dicembre) La pubblicazione entro il 20 dicembre (di cui all'art. 14, co. 8, D.LGS. n. 23/2011), è necessaria affinché le delibere in questione abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014. Quindi, in considerazione dell'approssimarsi del termine del 20 dicembre sono stati invitati i Comuni che abbiano adottato una delibera di variazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2014 a voler procedere alla trasmissione della stessa, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it), in tempo utile per consentirne la pubblicazione - da parte del Dipartimento delle finanze - sul sito www.finanze.it entro il termine del 20/12/14.	<i>MEF, Dipartimento delle finanze, comunicato dell'11/12/2014</i>
Fatturazione elettronica - Audizione Il processo di fatturazione elettronica è operativo verso i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti previdenziali dal 6/6/14; dal 31/3/15 sarà reso obbligatorio per le fatture destinate a tutte le Pubbliche amministrazioni. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha sollevato alcune preoccupazioni relative al processo di fatturazione elettronica verso la Pubblica amministrazione, a cui è stata data risposta nel corso dell'audizione.	<i>Audizione del direttore dell'Agenzia presso la Commissione Parlamentare di Vigilanza sull'Anagrafe tributaria del 3/12/14, disponibile sul sito dal 4/12/14</i>
Rinvio della scadenza del 31/3/15 – è stato auspicato un rinvio della scadenza prevista per l'introduzione a regime della fattura elettronica a tutte le Pubbliche amministrazioni, ritenendo inoltre prematura l'ipotesi di estendere ulteriormente il suddetto obbligo anche agli scambi B2B. Il documento segnala, al riguardo, che scelte volte a ritardare questi adeguamenti non appaiono in linea con la prospettiva che sta coinvolgendo gli attori istituzionali del nuovo sistema, i quali, nel rispetto dello sviluppo del mercato, si stanno impegnando a fornire gratuitamente semplici soluzioni d'aiuto per consentire alle imprese, che hanno un numero di rapporti commerciali con le PA ridotto, di emettere e conservare le loro fatture.	
TARI – I chiarimenti del Ministero Sono intassabili le aree, sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali, che in genere producono in via prevalente, rifiuti speciali, perché la presenza umana determina la formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili. Il 3° periodo dell'art. 1, co. 649, L. 147/2013 attribuisce ai comuni il compito di individuare, tramite proprio regolamento, le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Ma tale norma opera solamente nei casi in cui i comuni possono procedere all'assimilazione, quindi alla tassazione. Così, sono escluse le aree scoperte, che danno luogo alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili, in via continuativa e prevalente, se asservite al ciclo produttivo.	<i>MEF, Dipartimento delle finanze, risoluzione n. 2 del 9/12/14</i>

Ordinary Assist

Principi italiani di valutazione (piv) Pubblicata la bozza dei principi italiani di valutazione. I PIV esprimono le conoscenze, le <i>best practices</i>, le tecniche di valutazione correnti. L'adesione ai PIV è su base volontaria.	<u>OIV, bozza principi di valutazione</u>
Iscrizione immediata al Vies al momento dell'opzione per le operazioni intracomunitarie L'art. 22 D.LGS. n. 175/2014 ha apportato importanti modifiche all'art. 35 D.P.R. n.633/1972, finalizzate a consentire ai soggetti che intendono operare in ambito comunitario l'immediata inclusione nella banca dati di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) n.904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010. Sono state definite le modalità di inclusione nella suddetta banca dati.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 159941 del 15/12/14</i>
Iscrizione immediata - Diversamente da quanto disposto in precedenza, il soggetto passivo che in sede di dichiarazione di inizio attività esprime l'opzione per effettuare operazioni intracomunitarie ottiene l'inclusione nella banca dati già al momento dell'attribuzione della partita IVA; se è manifestata successivamente, il soggetto passivo ottiene l'inclusione nel momento in cui esprime tale opzione. È prevista, inoltre, l'immediata inclusione nella banca dati di tutti i soggetti passivi che nei 30 giorni antecedenti all'entrata in vigore del Provvedimento abbiano presentato istanza di inclusione e per i quali non sia già stato emanato un provvedimento di diniego. Esclusione dalla banca dati - Nei confronti dei soggetti passivi inclusi nella banca dati, sono effettuati controlli formali sulla regolare presentazione degli elenchi riepilogativi. A seguito di tali controlli, l'Agenzia delle entrate procede all'esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che risultano non aver presentato alcun elenco riepilogativo per 4 trimestri consecutivi, successivamente alla data di entrata in vigore del D.LGS. n. 175/2014 (13/12/14). L'esclusione dalla banca dati è effettuata cura della Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, previo invio di un'apposita comunicazione, e ha effetto dal 60° giorno successivo alla data della comunicazione. Obblighi per gli intermediari - I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l'obbligo di consegnare al dichiarante copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate.	
Gli esportatori abituali comunicano al Fisco le operazioni senza Iva Approvati il modello per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. L'art. 20 D.LGS. n.175/2014, ha disposto l'obbligo per i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 633/1972, di trasmettere all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento relative alle operazioni da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 159674 del 12/12/14</i>
Il provvedimento prevede che fino all'11/2/15, gli operatori, ai sensi dell'art. 3, co. 2, L. n.212/2000, possono consegnare o inviare la dichiarazione d'intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità vigenti anteriormente. In tal caso il fornitore non dovrà verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle entrate.	

Ordinary Assist

Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate Sono disponibili: • l'aggiornamento degli archivi (software Docfa 4); • l'aggiornamento degli archivi comuni urbano e terreni (software Voltura); • l'aggiornamento archivi provinciali, archivio comuni terreni e comuni nazionali (software Docte2); • l'aggiornamento software di controllo RLI (versione 1.0.5); • l'aggiornamento software di compilazione RLI (versione 1.0.5); • l'aggiornamento dell'elenco delle banche convenzionate per il modello F24; • l'aggiornamento dell'elenco dei provvedimenti di idoneità delle apparecchiature per l'attività di spettacolo e di intrattenimento; • il software di compilazione della denuncia cumulativa dei fondi rustici (versione 1.0.0); • gli aggiornamenti delle tabelle dei codici tributo e degli altri codici per il modello F24 e degli archivi del software di controllo; • l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti che hanno richiesto la disapplicazione della regola "black list" (imposta sulle transazioni finanziarie); • l'aggiornamento procedura di controllo per il modello F24 (versione 3.5.6); • l'aggiornamento dell'elenco delle banche convenzionate per il modello F24 on line.	<i>Agenzia delle entrate, pubblicati sul sito dall'1 al 15/12/14</i>
--	---

Ordinary Assist

DOTTRINA

Le dimissioni del sindaco Illustrate le modalità e le caratteristiche della dichiarazione di rinuncia del sindaco e le argomentazioni favorevoli alla tesi della sua immediata efficacia anche quando non sia possibile la sua sostituzione con il supplente. Sono stati suggeriti, inoltre, alcuni comportamenti prudenziali da adottare in occasione della rinuncia all'incarico volti, fra l'altro, a delimitare eventuali responsabilità dei sindaci dimissionari. Con riferimento poi alla rinuncia dei sindaci componenti del collegio sindacale (o sindaco unico), incaricato della revisione legale dei conti, è stata esclusa la proroga semestrale delle funzioni previste dalla legge per il solo revisore legale, e non applicabile all'organo di controllo interno. In ogni caso la cessazione anticipata da detti incarichi dovrà essere comunicata al registro dei revisori legali dei conti.	<u>Fondazione nazionale dei commercialisti studio pubblicato sul sito l'1/12/14</u>
La tassazione dell'accordo conciliativo accertativo dell'usucapione di beni immobili Analizzata la disciplina fiscale nelle imposte indirette dell'accordo conciliativo di accertamento dell'usucapione di beni immobili. Secondo i notai l'accordo in oggetto sarebbe da assoggettare all'imposta di registro in base all'art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, secondo il sistema di tassazione introdotto dall'art. 10 D.LGS. n. 23/2011 per i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, da coordinare con le agevolazioni di cui all'art. 17, co. 2 e 3, D.LGS. n. 28/2010, per gli accordi di conciliazione nell'ambito del procedimento di mediazione. Si ricorda che il citato comma 2 dispone che "tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura", mentre il successivo comma 3 stabilisce che "il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente". L'accordo, in caso di usucapito soggetto passivo Iva, potrebbe essere considerato rilevante agli effetti del suddetto tributo quale destinazione del bene a finalità estranee all'impresa o all'esercizio di un'arte o professione (se il bene era stato in precedenza acquistato operando la detrazione dell'imposta).	<u>CNN, studio n.156/2014, pubblicato sul sito il 12/12/14</u>
Trattamento tributario della vendita nel quinquennio dalla ultimazione di beni oggetto di intervento edilizio non esattamente inquadrabile ai fini fiscali Esaminato, la disciplina fiscale applicabile alla vendita nel quinquennio dalla ultimazione di beni oggetto di intervento edilizio non esattamente inquadrabile ai fini fiscali né come manutenzione straordinaria e neppure quale intervento di restauro o risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia. In tali casi è infatti dubbio se, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972, la fattispecie è imponibile oppure è esente.	<u>CNN, studio n.468/2014 pubblicato sul sito il 12/12/14</u>
I notai suggeriscono di individuare la soluzione della fattispecie concreta muovendo dalla analisi combinata dei dati catastali, della qualifica del cedente e del tipo di intervento edilizio. In particolare, occorrerà effettuare una sequenza di verifiche alla luce della legislazione nazionale e di quella regionale. L'atto di cessione andrà osservato nel suo insieme mediante una sua analisi complessiva e non segmentata, e soprattutto coerente con le prescrizioni urbanistiche che obbligatoriamente dovranno essere recepite. Tale attività potrà condurre a integrarne il contenuto con precisazioni di natura fiscale e a verificare che le eventuali perizie e dichiarazioni, cui si ricorra, siano coerenti tra loro e che non si pongano in contrasto con	

Ordinary Assist

l'oggetto; oppure ancora a utilizzare le risultanze delle prescrizioni urbanistiche, visto che la tassazione dell'atto dipende dal suo contenuto.

Potrà, infatti, risultare opportuna la menzione di alcuni titoli abilitativi che invece sul piano civilistico potrebbe risultare facoltativa.

È stato, sul punto, riportato il seguente esempio: Se la società Alfa avesse effettuato a mezzo S.C.I.A. un intervento di restauro e risanamento conservativo, la relativa menzione negli atti traslativi o divisionali sul piano civilistico sarebbe facoltativa; viceversa sul piano fiscale sarebbe quanto mai indicata per la relativa qualificazione nell'area iva o registro.

Si dovrebbe procedere anche all'analisi dell'atto di provenienza, e in particolare della descrizione del bene e delle prescrizioni urbanistiche in esso riportate.

In caso di dubbio ulteriore, e in ogni caso anche in via precauzionale, si potrà richiedere che l'effettiva natura dei lavori sia fatta risultare da una dichiarazione/certificazione rilasciata dal Comune, oppure da una perizia redatta da un tecnico. Potrebbe essere ritenuta utile a tal fine una dichiarazione del direttore dei lavori.

In ogni caso occorrerà prestare attenzione ai risvolti fiscali che possono derivare dall'intero contenuto del rogito, e ricordare che il Fisco conserva sempre il potere di accertare anche l'effettiva natura dei lavori.

Lo studio affronta, inoltre, la questione connessa della qualificazione fiscale della rivendita del bene ultimato dal cedente.

Profili fiscali della cancellazione delle società dal registro delle imprese in presenza di beni immobili non liquidati

Esaminato il caso delle società cancellate dal registro delle imprese in presenza di beni immobili non liquidati né assegnati, che risultano intestati alla società estinta nei pubblici registri.

Dal punto di vista civilistico i beni non liquidati devono ritenersi trasferiti per successione in capo ai soci, in regime di contitolarità. Ciò determina, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, la realizzazione della fattispecie impositiva per destinazione a finalità estranee dei beni di impresa, al momento della estinzione del soggetto.

Qualora gli ex soci, successivamente alla estinzione, pongano in essere atti di tipo ricognitivo, anche ai fini della formalità delle trascrizioni immobiliari, è stato affermato che non si determina una imposizione proporzionale nelle imposte sui trasferimenti. L'imposizione proporzionale di registro sarà possibile solo qualora si tratti di atti in senso proprio dichiarativi, oltre che per eventuali atti traslativi.

Gli uffici fiscali potranno accertare la destinazione a finalità estranee dei beni non liquidati entro i termini ordinari di decadenza che decorreranno considerando realizzata la fattispecie al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese.

[CNN, studio n.550/2014 pubblicato sul sito il 12/12/14](#)

Le imposte dirette nelle società di persone

Analizzato il regime delle imposte dirette nelle società di persone.

In particolare, sono stati esaminati, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- i conferimenti di danaro, di beni immobili e il conferimento d'azienda, circa la possibilità che generino materia imponible in capo ai conferenti;
- il principio di trasparenza e la imputazione del reddito e delle perdite.
- le cessioni di quote nelle società personali (in particolare, i riflessi fiscali dell'atto di modifica di partecipazione agli utili e della compagine sociale con l'ingresso di un nuovo socio, delle cessioni di quote effettuate a favore di terzi non soci e della cessione di quote tra gli stessi soci esistenti, della cessione di quote al valore nominale)
- lo scioglimento e la liquidazione della società di persone.

[CNN, studio n.852/2014 pubblicato sul sito il 12/12/14](#)

Ordinary Assist

La successione ereditaria: diritto e tecnica professionale

Pubblicato un volume sulla successione ereditaria. Il testo è strutturato in due parti complementari tra loro, civilistica e tributaria. In particolare, il lavoro illustra le varie tipologie di successioni, l'accettazione dell'eredità, l'imposta di successione, gli adempimenti della successione e, infine, le altre imposte indirette nella successione (ipotecarie e catastali, bollo, tassa ipotecaria e tributi speciali).

[Fondazione Telos,
libro](#)